



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

Spett.le DITTA

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SUSPIZE E AREA PERTINENZIALE AL PERO MONUMENTALE – CUP C37B18000090004 – CIG. 81148580AB - RICHIESTA DI OFFERTA.

In esecuzione della determina n. 418 del 25.11.2019, Codesta impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento in oggetto, con le modalità di seguito indicate.

- LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Comune di Bardonecchia (TO), Piazza Suspize (vedasi elaborati progettuali allegati).
Codice NUTS del luogo principale di esecuzione lavori: ITC11

- OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Con l'intervento si intende giungere alla riqualificazione paesaggistica dell'area urbana denominata "Piazza Suspize", interessata dalla presenza di un albero monumentale della specie *Pyrus communis*.

La progettazione è volta a riqualificare la piazza con la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) Costruzione di un'isola ecologica coperta
- 2) Riqualificazione piazza e parcheggi
- 3) Riqualificazione area verde intorno all'albero monumentale
- 4) Riqualificazione illuminazione della piazza

Si veda per maggiori dettagli la documentazione progettuale allegata.

- IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO

Importo stimato complessivo dei lavori:

L'importo netto di lavori è di **€ 113.994,37** oltre IVA 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 1.585,70 oltre IVA 22%

Importo dei lavori (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza:

€ 112.408,67 oltre IVA 22%

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stimati in € 35.640,28.

Suddivisione in lotti:

No

10052 – Bardonecchia - Piazza De Gasperi n. 1

Edilizia – Urbanistica : ☎ 0122 909931 – Fax 0122 909939 ✉ Email: tecnico.ep@bardonecchia.it

Lavori pubblici – Patrimonio – Protezione civile – Ambiente: ☎ 0122 909941 – Fax 0122 909949 ✉ Email: tecnico.lpp@bardonecchia.it

☞ web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: comune.bardonecchia@pec.it

- CATEGORIA PREVALENTE INDICATIVA

Categoria prevalente:

OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale;

Altre categorie scorporabili

OG 10

- TIPO DI APPALTO

A corpo

- TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni **80** (ottanta) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori da parte dell'ente.

- DOCUMENTAZIONE

- Documentazione di progetto, composta da:
 - Tav. A Relazione tecnica
 - Tav. B Computo metrico estimativo
 - Tav. C Relazione geologica
 - Tav. D Capitolato speciale d'appalto – Elenco prezzi
 - Tav. E Schema contratto – Quadro economico
 - Tav. F Piano di manutenzione dell'opera
 - Tav. G Cronoprogramma dei lavori
 - Tav. H Piano di sicurezza e coordinamento
 - Tav. I Fascicolo tecnico
 - Tav. L Piano di gestione area verde
 - Tav. M Relazione di calcolo strutturale
 - Tav. N Relazione tecnica specialistica e calcoli impianti elettrici
 - Tav. 1 Corografia
 - Tav. 2 Planimetria stato attuale – documentazione fotografica
 - Tav. 3 Planimetria interventi e particolari
 - Tav. 4 Elaborati progettuali isola ecologica e muro
 - Tav. 5 Profilo e sezioni trasversali
 - Tav. 6 Costruttivi strutturali
 - Tav. 7 Planimetria viabilità accesso – area cantiere
- Modello 1: domanda di partecipazione
- Modello 2: patto di integrità Comune di Bardonecchia
- Modello DGUE

- CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE

Non previsti nel presente intervento

- FINANZIAMENTO

L'opera è finanziata in parte con fondi propri, in parte con fondi regionali a seguito dell'ottenimento del contributo previsto sul Bando GAL EVV 2018 - PSR 2014-2020 GAL EVV PSL 2014-2020 AMBITO TEMATICO 1 TURISMO SOSTENIBILE – BANDO PUBBLICO 7.6.4 MISURA 7-SOTTOMISURA 6 -OPERAZIONE 4.

- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Termine: termine perentorio di presentazione delle offerte entro come definito nella R.D.O. su piattaforma M.E.P.A.

Indirizzo di ricezione: Offerte da presentare esclusivamente su piattaforma M.E.P.A..

Modalità di presentazione: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato telematico tramite la procedura RDO avviata sul portale MEPA. Non è ammessa nessuna altra forma di presentazione delle offerte.

Data di apertura delle offerte: **definito nella R.D.O. su piattaforma M.E.P.A.**

- **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- Iscrizione alla CCIAA per i lavori di cui al presente affidamento;
- Iscrizione della ditta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip-MEF, nel bando/categoria merceologica "Lavori di Manutenzione STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - Categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie".
- Possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria (art.84 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016):
 - possesso attestazione di qualificazione per categoria **OG3** e classifica I o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. *oppure (come previsto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010)*
 - possesso dei seguenti requisiti:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non inferiore ad **€ 110.000,00** (si precisa che per "lavori analoghi" si intendono i lavori ricompresi nella categoria **OG3**);
 - b) adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

L'iscrizione dell'operatore al suddetto bando/categoria sul MEPA alla data di trasmissione degli inviti è ad esclusivo rischio e responsabilità dell'operatore medesimo.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, per la qualificazione è ammesso l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

Indicazione in caso di avvalimento.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione la documentazione prevista all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art.89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89 comma 1 ferma restando l'applicazione dell'art.80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La

mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. ed agli artt.92-94 del DPR 207/2010.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA).

- **PRESA VISIONE DEI LUOGHI**

La presa visione dei luoghi è obbligatoria e risulta effettuata in concomitanza con la fase di indagine di mercato.

La documentazione tecnica di progetto è stata allegata alla Richiesta di Offerta inoltrata tramite portale MEPA; la stessa è in ogni caso pubblicata integralmente sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it – Amministrazione Trasparente.

- **MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento avverrà mediante procedura ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i.

Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara ed essere al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale o comunque secondo quanto previsto nella RDO su MEPA.

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Domanda di partecipazione alla gara (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^A, III^A, IV^A e VI;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^A Sezioni A e B, III^A e VI^A;

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

- le attestazioni del DGUE, Parte III^A Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- le attestazioni del DGUE Parte III^A, Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^A, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modello 2.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente attesta:
 - a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
 - b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
4. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello DGUE
 - a) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez. A del DGUE) oppure
 - b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 90 del D.P.R. 207/201 (compilare parte IV sez. B punto 6 del DGUE)
5. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nel presente invito.
6. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente.

Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 3 giorni solari, **a pena di esclusione**, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.
7. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- accetta il Cronoprogramma dei lavori allegato al progetto che determina il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto;

- si impegna a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di gestione ambientale di lavori, contenuti, per quanto compatibili con l'intervento oggetto del presente appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure NON autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.

8. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara (MODELLO 2).

9. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva.

10. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 e documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV, Sezione D.

11. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO, PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

In caso di avvalimento occorre presentare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016:

- eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria,
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art. 80 come ed e dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di

imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

OPPURE

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- **OFFERTA ECONOMICA**

Deve essere inserita compilando l'Offerta Economica sulla piattaforma MEPA riportando inoltre i propri costi della manodopera e i costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

L'Offerta Economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

- **VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della Documentazione amministrativa, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- e) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

- **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad esempio la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore) aventi rilevanza in fase di gara sono sanabili solo se la data di inizio validità della garanzia o dell'impegno, benché sottoscritte successivamente, sia antecedente o al massimo pari alla data di presentazione delle offerte;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (ad esempio il mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) avente rilevanza in fase di gara sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad esempio la dichiarazione delle parti di lavori ai sensi dell'art.48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

- VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte, da effettuarsi ai sensi dell'art. 97 del Codice, sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, mediante i metodi stabiliti nelle disposizioni di cui all'art. 97 commi 2, e 2bis del Codice.

Ai sensi dell'art.97 comma 8 del D. Lgs 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 97 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse verrà effettuata secondo le modalità previste dal citato art.97.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto,

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, il soggetto che presiede il Sedgio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti

ai sensi dell'art. 97 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5,6 e 7 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

-iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Per eventuali ulteriori precisazioni, richieste a seguito delle giustificazioni pervenute non esaustive, potrà essere assegnato un ulteriore termine non inferiore a 3 giorni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

Per quanto non previsto dalla presente sezione, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

- CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice e pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara e pertanto, ammontante ad **€ 2.279,89** (duemiladuecentosettantanove/89), intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza A. De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia (TO) - Codice Fiscale nr.86501270010 e costituita a scelta del concorrente:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale "Cauzione provvisoria per i lavori denominati "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SUSPIZE";
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di ultimazione dei lavori.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nr.31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. nr.83 del 10/04/2018 in allegato B;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art.103 comma 1 del Codice (barrando la relativa casella presente sul sopracitato schema tipo allegato B).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445;

- documento informatico, ai sensi dell'art.1 lettera p del D.Lgs 07 marzo 2005 nr.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs nr.082/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.Lgs nr.082/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.Lgs nr.082/2005).

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs 06 settembre 2011 nr.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misure di legge e dovrà essere prestata alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
- iv) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modello DGUE parte IV sezione D e nella domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ed in particolare tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà

essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, a condizione che la validità della garanzia provvisoria decorra dalla data di presentazione dell'offerta benché eventualmente sottoscritta successivamente.

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs nr.082/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad esempio con la marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc...).

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del D.Lgs nr.050/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93 comma 9 del D.Lgs nr.050/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma ai sensi dell'art. 103 comma 1 del succitato decreto.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene eseguito il servizio. La garanzia fidejussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le ulteriori disposizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve inoltre prestare la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice.

- TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara.

- MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt.80 e 83, in conformità alla delibera ANAC nr.157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa nr.111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

- AGGIUDICAZIONE STIPULA CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di gara descritte in precedenza, il Presidente del seggio formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art.85 comma 5 Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art.95 comma 10 la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta e laddove pertinente, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del D.Lgs nr.159/2011.

Ai sensi dell'art.93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nei casi previsti all'art.32, comma 10 del Codice, non sarà previsto il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto di cui al comma 9 dello stesso articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice e secondo il CSA. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma di scrittura privata autenticata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010 nr.136.

In caso di urgenza i lavori potranno essere affidati nelle more della stipula contrattuale, ciò anche con riferimento ad eventuali rischi di perdita di finanziamenti.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216 comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 nr.20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di distacco di lavoratori, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante il relativo contratto prima dell'inizio

della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lettera c bis del Codice.

- SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

I pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni e lavori saranno effettuati ai sensi dei disposti dell'art. 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota prevista all'art. 105 c.2 D.Lgs. 50/2016. Tuttavia, in considerazione degli effetti giuridici della sentenza della Corte di Giustizia UE 26.09.2019 causa c-63/18, sarà applicata la normativa vigente al momento della eventuale richiesta di subappalto.

NB. Per quanto attiene alle % di importo lavori subappaltabili, quanto riportato all'art. 1.52 del CSA ed all'art. 3 dello schema contrattuale è da ritenersi sostituito e rettificato da quanto d'anzì riportato.

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di distacco di lavoratori, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante il relativo contratto prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lettera c bis del Codice.

- ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto e dovranno pervenire all'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo PEC: comune.bardonecchia@pec.it ovvero tramite piattaforma M.E.P.A. entro e non oltre la data ed ora riportate nella R.D.O.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito Internet del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo: www.comune.bardonecchia.to.it, nella Sezione Bandi di Gara ovvero sulla sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure, oppure sull'apposita piattaforma M.E.P.A.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Tutte le spese di contratto nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110, comma 1, del Codice nei casi ivi elencati.

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 16 del 04/02/2015.

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’aggiudicatario assume la responsabilità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i.. Sarà pertanto tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o dalla sua destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Si informa inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Francesco Cecchini responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia, e che per richiesta di chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare il Comune di Bardonecchia, Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio al nr. 0122-909931, tramite p.e.c. all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it oppure presso l’ufficio Area Tecnica – servizio lavori pubblici, il lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Piemonte, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.

- INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Si informa che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell’offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge nr.241/90. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i..

Allegati:

- Progetto interventi
- Modello 1: domanda di partecipazione
- Modello 2: patto di integrità Comune di Bardonecchia
- DGUE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Francesco CECCHINI
[f.to digitalmente]